

N. 2574/22 R.G.N.R.
N. 7992/22 R.G.P.



TRIBUNALE DI LECCE

Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari

**ORDINANZA di ARCHIVIAZIONE e di RIGETTO della OPPOSIZIONE
alla RICHIESTA di ARCHIVIAZIONE**

(artt. 409 - 410 c.p.p.)

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce, dott. Alcide Maritati,

esaminati gli atti del Proc. Pen. N. 2574/2022 R.G.N.R., nei confronti di MELLONE Giuseppe + 21 per il reato di cui all'art. 323 c.p.;

letta la richiesta di archiviazione formulata dal P.M., l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dalla p.o. Marcello Risi e le memorie difensive presentate dai difensori degli odierni indagati;

sentite le parti in camera di consiglio in data 14/09/2023;

ritenuto, di condividere le argomentazioni addotte dal P.M. a sostegno della richiesta di archiviazione;

rilevata, preliminarmente, l'inammissibilità dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione per difetto di legittimazione del rispettivo proponente, l'avv. Risi. Deve osservarsi, in proposito, che *"il reato di abuso di ufficio finalizzato a procurare un ingiusto vantaggio, ha natura monoffensiva, tutelando soltanto l'interesse al buon andamento, alla imparzialità ed alla trasparenza del comportamento dei pubblici ufficiali, con la conseguenza che il privato eventualmente danneggiato non può essere considerato persona offesa dal reato e non è quindi titolare dei diritti processuali di cui agli artt. 408, 409 e 410 cod. proc. pen.* (Cass., Sez. VI, 16/05/2013, n. 21989). Ne consegue che nel caso di specie, essendo la condotta antiggiuridica – asseritamente posta in essere dagli odierni indagati - indirizzata a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale al dott. Sanasi (eletto alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, pur essendo soggetto ineleggibile), la p.o. è da individuarsi nella sola Pubblica Amministrazione, non anche nel privato eventualmente danneggiato. Quand'anche

si accedesse alla minoritaria tesi – non condivisibile – della natura plurioffensiva del reato in esame, il soggetto danneggiato dal suddetto reato sarebbe da ritenersi non tanto l'avv. Risi, in qualità di comune cittadino, quanto la/e persona/e titolare/i di un interesse concorrente con il dott. Sanasi, vale a dire i candidati per il medesimo incarico.

Fatta tale doverosa premessa, deve rilevarsi l'infondatezza, anche nel merito, della notizia di reato, difettando gli elementi oggettivi e soggettivi dell'ipotizzato abuso di ufficio.

Deve osservarsi, infatti, come la condotta denunciata si ponga in contrasto con l'art. 82 dello Statuto comunale di Nardò, statuto che ha natura regolamentare e che, pertanto, è fonte secondaria avente rango inferiore alla legge. Ne deriva, dunque, l'insussistenza dell'elemento materiale del reato *ex art. 323 c.p.* che, a seguito della modifica operata con D.L. n. 76/2020, richiede, ai fini dell'integrazione della fattispecie penale, una condotta posta in essere *"in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità"*, con conseguente esclusione dello statuto comunale dal novero delle fonti contemplate dall'art. 323 c.p. In tal senso, la Corte di Cassazione precisa che *"il delitto di abuso di ufficio per violazione di legge, in conseguenza delle indicate modifiche introdotte nell'art. 323 cod. pen., è ora configurabile solamente nei casi in cui la violazione da parte dell'agente pubblico abbia avuto ad oggetto "specifiche regole di condotta" e non anche regole di carattere generale; solo se tali specifiche regole sono dettate "da norme di legge o da atti aventi forza di legge", dunque non anche quelle fissate da meri regolamenti ovvero da altri atti normativi di fonte subprimaria (...)"* (Cass., Sez. VI, 17 febbraio 2022, n. 13136).

Il reato di abuso d'ufficio presuppone, peraltro, il **dolo specifico** che *"non può coincidere con la mera consapevolezza della illiceità della condotta, occorrendo che gli effetti di ingiusto vantaggio o di danno conseguenti al comportamento abusivo costituiscano il precipuo obiettivo che ha mosso la volontà dell'agente. A tal fine è dunque indispensabile stabilire che cosa in concreto si è prefisso l'agente con la sua condotta, potendosi ritenere sussistente il reato solo se tale scopo si identifichi nel procurare un danno ad altri o un vantaggio ingiusto, ed escludendolo in caso contrario, indipendentemente dalla eventuale prevedibilità e occorrenza in concreto di simili effetti"* (Cass., Sez. VI, 25 novembre 1996, n. 477). Nel caso di

specie, appare del tutto inconsistente l'ipotesi accusatoria, non essendovi in atti alcun elemento da cui emerge la volontà degli odierni indagati di arrecare un danno ingiusto alla p.o. - danno che, invero, non è dato riscontrare, trattandosi della nomina, con contestuale impiego di spesa, del membro di un organo necessario al corretto funzionamento del Comune - ovvero di garantire un ingiusto vantaggio patrimoniale a terzi, non emergendo da alcunché la prova che gli odierni indagati abbiano **inequivocabilmente** agito al solo fine di "favorire" il dott. Sanasi.

Rilevato, inoltre, che le doglianze concernenti l'*iter* seguito dal Consiglio comunale per procedere alla modifica della norma statutaria – al fine di uniformarla alle disposizioni del T.U.E.L. – non assumono alcuna rilevanza penale, potendo semmai essere avanzate in sede di impugnazione del provvedimento amministrativo di modifica;

ritenuto, dunque, di concordare con la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. e che l'attività di integrazione probatoria richiesta dall'opponente (individuazione degli amministratori che hanno caldeggiato l'elezione del dott. Sanasi e acquisizione delle domande di partecipazione al bando) sia superflua, in quanto, ove anche disposta, non potrebbe condurre ad una differente interpretazione dei fatti cui si è addivenuti;

P.Q.M.

Visti gli artt. 409 e 410 c.p.p.,

RIGETTA

l'opposizione e

DISPONE

l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Lecce, 26 settembre 2023



Il Giudice
Dott. Alcide Maniati

ALLEGATO PROC. N. 7992/22 RGIP 2574/22 RGNR

- 1) **MELLONE Giuseppe** nato a Nardò il 12/08/1984
- 2) **LUPO Giampiero** nato a Nardò il 01/01/1975
- 3) **TONDO Antonio** nato a Nardò il 02/04/1988
- 4) **DITO Massimo** nato a Nardò il 19/06/1988
- 5) **BENEGIAMO Carlo** nato a Nardò il 30/08/1985
- 6) **BOVE Daniela** nata a Nardò il 14/07/1978
- 7) **CUPPONE Anna Lisa Rita** nata a Davos Platz (Svizzera) il 07/11/1972
- 8) **FEDELE Gianluca** nato a Galatina il 15/03/1984
- 9) **GATTO Alberto Egidio** nato a Nardò il 15/06/1988
- 10) **GIURI Pierpaolo** nato a Nardò il 26/06/1988
- 11) **GRECO Augusto** nato a Nardò il 27/10/1988
- 12) **MACCAGNANO Paolo** nato a Nardò il 21/07/1971
- 13) **MANIERI Pantaleo** nato a Nardò il 06/12/1979
- 14) **MANGIONE Gabriele** nato a Nardò il 06/11/1976
- 15) **MANIERI-ELIA Maria Giulia** nata a Nardò il 05/01/1991
- 16) **MARGARITO Lucio** nato a Nardò il 20/04/1980
- 17) **PLANTERA Francesco** nato a Nardò il 18/01/1976
- 18) **PRETE Alessandra** nata a Nardò il 15/03/1983
- 19) **TARANTINO Pier Luigi** nato a Nardò il 01/09/1959
- 20) **TOLLEMETO Ettore** nato a Galatina il 25/11/1984
- 21) **VERARDI Giuseppe** nato a Nardò il 14/03/1980
- 22) **ISCERI Pantaleo Francesco** nato a Squinzano il 16/04/1959